

COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA
Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Modalità di esecuzione in economia
- Art. 3 – Limiti di valore
- Art. 4 – Lavori in economia - cottimo fiduciario
- Art. 5 – Forniture in economia
- Art. 6 – Servizi in economia
- Art. 7 – Responsabile del Procedimento
- Art. 8 – Determinazione a contrattare
- Art. 9 – Elenco delle Ditte da invitare
- Art. 10 – Modalità di affidamento
- Art. 10 bis - Forniture e servizi complementari
- Art. 11 – Lavori e servizi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 12 – Determinazione di affidamento
- Art. 13 – Contenuto dell'atto di cottimo
- Art. 14 – Lavori d'urgenza e di somma urgenza
- Art. 15 – Normativa antimafia
- Art. 16 – Perizie suppletive
- Art. 17 – Contratto e prestazione delle cauzioni
- Art. 18 – Polizza Responsabilità Civile
- Art. 19 – Contabilizzazione dei lavori in economia
- Art. 20 – Lavori e somministrazioni su fatture
- Art. 21 – Attestazione regolare esecuzione, controllo e liquidazione delle spese
- Art. 22 – Penali
- Art. 23 – Esclusioni
- Art. 24 – Disposizioni finali

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, per brevità unitariamente intesi con il termine di "interventi".

Le norme in esso contenute si armonizzano al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia emanato con il D.P.R. 20.08.2001, n. 384 e s.m.i..

Per i lavori, le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dalla Legge 11.02.1994, n. 109 e s.m.i. e dal D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

Per i servizi e le forniture, le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dal R.D. 18.11.1923, n. 2440, dal R.D. 23.05.1924, n. 827, dal Decreto Legislativo 24.07.1992, n. 358 e s.m.i., dal D.P.R. 18.04.1994, n. 573 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 17.03.1995, n. 157 e s.m.i..

In ogni caso i principi da garantire sono quelli generali di buona amministrazione.

In presenza di contratti misti che comprendano lavori, forniture e/o servizi si applicherà il principio della prevalenza economica.

Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa allo scopo di avvalersi del presente Regolamento, fatti salvi motivi organizzativi finalizzati al conseguimento di una maggiore efficienza gestionale.

L'inottemperanza comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari graduate in rapporto all'entità e alla continuazione della violazione.

ART. 2 - Modalità di esecuzione in economia

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

1. in amministrazione diretta;
2. con cottimo fiduciario;
3. con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorra avvalersi di un imprenditore. Essi sono eseguiti per mezzo di

proprio personale o di personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, di proprietà dell'Amministrazione o in uso alla stessa.

Sono eseguiti con cottimo fiduciario gli interventi per i quali si renda necessario ovvero opportuno e conveniente l'affidamento ad un imprenditore.

ART. 3 – Limiti di valore

Interventi	Euro
Lavori in amministrazione diretta	50.000
Lavori in cottimo fiduciario	200.000
Forniture in economia	50.000
Servizi in economia	50.000

Tali importi si intendono I.V.A. esclusa.

Per i lavori in amministrazione diretta il limite si riferisce all'acquisto di materiali e al noleggio dei mezzi necessari alla realizzazione dell'opera.

ART. 4 - Lavori in economia, con cottimo fiduciario

Sono eseguiti in economia (compresi quelli da eseguirsi con le somme a disposizione dei lavori dati in appalto), con il sistema del cottimo fiduciario, le seguenti tipologie di lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 88, nonché del Titolo IX, Capo III, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

A) Per importo non superiore a € 50.000.

Manutenzione di opere o di impianti:

- a) manutenzione dei fabbricati di proprietà dell'Amministrazione o gestiti dalla stessa e loro pertinenze;
- b) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, sia istituzionale sia scolastico, la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- c) riparazioni per guasti di manufatti ed edifici, nei limiti di quanto sia strettamente necessario per ristabilire l'agibilità e l'abitabilità;
- d) interventi rete idrica;
- e) interventi igienico-sanitari;
- f) interventi per l'eventuale ed indispensabile azione di restauro e ripristino, compresi quelli riguardanti gli

- impianti elettrici, idrici, igienico sanitari, di riscaldamento, nonché altri adattamenti di locali di limitata entità;
- g) puntellamenti, concatenazioni, demolizioni di fabbricati e di manufatti pericolanti e sgombero di materiali rovinati;
 - h) lavori di manutenzione di aree e spazi verdi, sfalci e potature;
 - i) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
 - j) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze nonché dei beni pertinenti il patrimonio dell'Amministrazione;
 - k) manutenzione e ripristino degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e alla rete stradale comunale quali: elettrici, elettronici, multimediali, reti cablate, telefonici, antincendio, antintrusione, diffusione sonora e controllo integrato, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, gruppi elettrogeni e di continuità, illuminazione pubblica, semafori elettrici;
 - l) manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le piccole riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, delle barriere di sicurezza e dei marginatori stradali;
 - m) rappezzi e spalmature superficiali per la manutenzione di manti asfaltati o bitumati e piccole manutenzioni per altri tipi di pavimentazione stradale;
 - n) lavori di manutenzione ed espurgo di fossi, canali, collettori, fognature e impianti di depurazione;
 - o) segnaletica stradale e barriere metalliche di protezione;
 - p) sgombero di neve e provvedimenti antigelo;
 - q) scalzo, abbattimento, manutenzione e ripristino di alberature;
 - r) i lavori, le provviste ed i servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale;
 - s) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale in materia di sicurezza ed igiene pubblica.

B) Per importo non superiore a € 200.000, I.V.A. esclusa.

1. Manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 19 e 20, della Legge 11.02.1994, n. 109 e s.m.i.:

- nei casi di cui alla precedente lett. A);
- riparazioni urgenti alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc., nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito;
- prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo dalle acque dei territori inondati.

2. Interventi non programmabili in materia di sicurezza che si rendessero necessari in conseguenza di nuove disposizioni di Legge in materia.

3. Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di pubblici incanti, licitazioni private e trattative private.

4. Lavori necessari per la compilazione di progetti:

- indagini di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico;
- rilievi e sondaggi in genere.

5. Completamento di opere o di impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori:

- si intendono compresi i lavori, le provviste e le prestazioni da eseguirsi in danno dell'appaltatore per assicurare l'esecuzione di un lavoro o di una lavorazione nei tempi previsti;
- si intendono compresi i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore.

ART. 5 - Forniture in economia

Sono eseguite in economia le seguenti forniture, il cui importo complessivo non sia superiore a € 50.000:

- a) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi istituzionali e scolastici, la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- b) forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa essere differita l'esecuzione;

- c) forniture da eseguirsi d'ufficio a carico e a rischio degli appaltatori o di quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
- d) forniture quando non sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurare l'esecuzione nel tempo previsto;
- e) acquisto di materiali e mezzi per il funzionamento dei magazzini comunali;
- f) acquisto pompe di sollevamento e generatori di corrente;
- g) acquisto impianti tecnologici asserviti agli immobili comunali, quali: illuminazione pubblica, semafori elettrici ed elettronici, reti cablate, trasmissione dazi, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;
- h) acquisto di libri, riviste giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione,
- i) lavori di stampa, tipografia, litografia e rilegatura;
- j) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
- k) spese per l'effettuazione di indagini, statistiche, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la presentazione e la diffusione dei bilanci, delle relazioni programmatiche e in genere delle attività dell'Amministrazione;
- l) acquisti per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, conferenze, riunioni, corsi, mostre e cerimonie;
- m) spese inerenti solennità, feste nazionali e ricorrenze varie;
- n) spese di rappresentanza e casuali, ricevimenti, onoranze;
- o) acquisto, manutenzione ordinaria, noleggio: di mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi dell'amministrazione;
- p) fornitura carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo necessario per i mezzi di proprietà comunale nonché riparazione e manutenzione degli stessi;
- q) fornitura vestiario ai dipendenti secondo i regolamenti vigenti;
- r) vendita beni mobili non più utilizzabili con relative variazioni nell'inventario;
- s) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione nei lavori dati in appalto;
- t) forniture per la corretta gestione dei servizi produttivi;
- u) acquisti per la protezione civile;
- v) acquisto mobili ed attrezzature d'ufficio;
- w) acquisti per riparazione e manutenzione ordinaria di beni mobili, arredi, macchine e attrezzature degli uffici, nonché noleggio dei medesimi;

- x) acquisto materiale di cancelleria, stampati e registri, materiale di consumo per computer, stampanti, macchine per scrivere e calcolatrice;
- y) acquisto di materiale hardware, software, telefonia mobile e relativa manutenzione;
- z) acquisto, noleggio di attrezzature per l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche;
- aa) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;
- bb) acquisto di detersivi, materiale vario ed attrezzature per pulizia locali destinati ad uffici o servizi pubblici;
- cc) acquisto materiale per la sicurezza nell'ambiente di lavoro;
- dd) acquisti e forniture necessari per il normale funzionamento dei servizi comunali.

ART. 6 - Servizi in economia

Sono eseguiti in economia i seguenti servizi, il cui importo complessivo non sia superiore a € 50.000:

- a) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi istituzionali e scolastici, la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- b) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- c) prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
- d) servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi;
- e) servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU;
- f) servizi di pulizia;
- g) servizi assicurativi;
- h) manutenzione e riparazione di beni mobili, arredi, macchine ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione;
- i) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio, attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- j) noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio comunale: illuminazione pubblica, semafori elettrici, elettronici, reti cablate, trasmissione dati, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;

- k) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori;
- l) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
- m) recupero e trasporto di materiali di proprietà dell'Amministrazione o rinvenuti su area di proprietà comunale e loro sistemazione nei magazzini comunali o presso discariche;
- n) prestazioni professionali inerenti all'applicazione, completamento ed aggiornamento dei software applicativi;
- o) prestazioni per i servizi socio-assistenziali e culturali;
- p) quote fisse o predeterminate per legge o regolamento o per contratto, di adesione alle associazioni od ai consorzi tra enti locali;
- q) spese per la partecipazione del personale e degli amministratori a corsi di preparazione e formazione, a convegni, congressi, conferenze, riunioni,
- r) spese per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni, conferenze, riunioni e per l'attuazione di corsi.

ART. 7 - Responsabili del Procedimento

Il competente Ufficio Tecnico Comunale è responsabile dei lavori, delle forniture e servizi dallo stesso eseguiti e/o autorizzati in economia.

Gli altri uffici comunali sono responsabili dell'esecuzione in economia delle forniture e servizi, la cui autorizzazione, non compete all'Ufficio Tecnico Comunale.

La responsabilità dei cui ai commi 1 e 2, ai fini dell'individuazione della figura del Responsabile del Procedimento, viene assegnata ai sensi dell'art. 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i..

ART. 8 – Determinazione a contrattare

Qualora si presenti la necessità di disporre l'esecuzione in economia, il relativo procedimento viene avviato con la determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., che deve, di norma, contenere:

- indicazione degli interventi da eseguire o acquisire;
- cause o motivazioni che determinano la necessità dell'intervento;
- importo presunto della spesa;
- approvazione elaborati tecnico/amministrativi;
- approvazione elenco ditte da invitare;
- modalità di affidamento;

– individuazione capitolo su cui viene imputata la spesa.

La determinazione a contrattare viene omessa quando:

- a) specifiche disposizioni di Legge consentono l'affidamento diretto in deroga alle normali procedure d'appalto;
- b) la specialità o l'urgenza dell'intervento rendano impossibile l'esperimento di una gara informale. In tali casi, si provvede con la determinazione di affidamento diretto, contenente le relative motivazioni e attestazione di congruità dell'offerta.

ART. 9 – Elenco delle Ditte da invitare

Per la formazione dell'elenco delle Ditte da invitare si osservano, di norma, i seguenti criteri generali:

a) può essere invitata la Ditta che risulti aver presentato offerta nelle precedenti gare o abbia presentato ringraziamento scritto e motivato per non più di due volte successive;

b) sarà esclusa, per un periodo non inferiore a sei mesi, la Ditta che, invitata, non risulti aver presentato offerta o non abbia presentato ringraziamento scritto;

c) in caso di gare contemporanee, relative a medesimi interventi, non è consentito l'inserimento di una Ditta in più di un elenco.

ART. 10 - Modalità di affidamento

Sia che si faccia ricorso all'amministrazione diretta (limitatamente all'acquisto di materiali e al nolo di mezzi) che al cottimo fiduciario, si procede con le seguenti modalità di affidamento:

FORNITURE E SERVIZI

A) per importo non superiore a Euro 5.000,00;

con determinazione di affidamento diretto, previa ricerca di mercato (anche via telefono o via fax) e/o trattativa diretta, con attestazione della congruità dei prezzi da parte del Responsabile del Procedimento. Per motivi di efficienza gestionale i Responsabile dei servizi, possono disporre una determinazione complessiva di prenotazione di spesa a valere sui capitoli assegnati;

B) per importi da 5.000,00= fino a Euro 10.000,00;

con determinazione di affidamento diretto, previa acquisizione, anche via fax, di almeno tre preventivi di offerta, con attestazione della congruità dei prezzi da parte del Responsabile di Procedimento. Il limite di tre preventivi di offerta può essere derogato qualora la fornitura o il servizio da affidare riguardi interventi specialistici che solo poche Ditte possono eseguire.

C) per importi da Euro 10.000,00= fino a Euro 50.000,00;

sulla base della determina a contrattare, mediante gara informale con almeno tre Ditte. Ai fini dell'affidamento si utilizza la seguente procedura:

- a) il **prezzo più basso**, qualora la lettera d'invito utilizzi il sistema del ribasso percentuale sull'importo a base d'appalto o il sistema dell'offerta prezzi unitari;
- b) il **maggior ribasso percentuale** qualora l'offerta sia basata esclusivamente su un prezzario.

Qualora con la richiesta dei preventivi si dichiara che l'aggiudicazione tiene conto sia del prezzo sia della qualità del prodotto offerto, l'affidamento è effettuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo caso il Capitolato d'onori e la lettera d'invito devono indicare, in ordine decrescente d'importanza, gli elementi di valutazione con i relativi pesi o punteggi agli stessi attribuibili che, globalmente, devono essere pari a cento.

L'idoneità delle imprese si attesta mediante il possesso dei prescritti requisiti di qualificazione professionale, morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria così come disciplinati dal Decreto Legislativo 24.07.1992 n. 358 e s.m.i. per le forniture e dal Decreto Legislativo 17.03.1995, n. 157 e s.m.i. per i servizi.

Per gli affidamenti fino a € 10.000,00 è sufficiente, per ritenere qualificati i soggetti interpellati, la dimostrazione del possesso del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto e l'assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Nella scelta del contraente per importi superiore a € 10.000,00 è possibile l'applicazione del meccanismo di verifica delle offerte anomale, previsto dall'art. 25, del Decreto Legislativo 17.03.1995, n. 157 e s.m.i.

LAVORI

A) per importo non superiore a Euro 20.000,00;

con determinazione di affidamento diretto, previa ricerca di mercato (anche via telefono o via fax) e/o trattativa diretta, con attestazione della congruità dei prezzi da parte del Responsabile del Procedimento. Per motivi di efficienza gestionale i Responsabili dei servizi, possono disporre una determinazione complessiva di prenotazione di spesa a valere sui capitoli assegnati;

B) per importo non superiore a Euro 50.000,00=, I.V.A. esclusa;

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144, comma 2, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, con determinazione di affidamento diretto, previa acquisizione, anche via fax, di almeno tre preventivi di offerta, sulla base

di un elenco delle lavorazioni (vistato dal Responsabile del Servizio) ritenute necessarie.

C) per importo non superiore a Euro 200.000,00=, I.V.A. esclusa

sulla base della determina a contrattare, mediante gara informale con almeno cinque Ditte, ritenute idonee dal Responsabile del Procedimento, sulla base di un'indagine di mercato. Il limite di cinque Ditte può essere derogato qualora la gara informale riguardi interventi specialistici che solo poche Ditte possono eseguire.

Le Ditte prescelte a partecipare alla gara esplorativa sono invitate a mezzo di lettera raccomandata, sottoscritta dal Responsabile del Servizio, contenente le informazioni circa la natura del lavoro da eseguire, sulla base dell'atto di cottimo, nonché gli elaborati per l'offerta, con le modalità di esecuzione e i termini contrattuali del rapporto con l'Amministrazione.

L'affidamento è effettuato a favore della ditta che ha presentato:

- a) il **prezzo più basso**, qualora la lettera d'invito utilizzi il sistema del ribasso percentuale sull'importo a base d'appalto o il sistema dell'offerta prezzi unitari;
- b) il **maggior ribasso percentuale** qualora l'offerta sia basata esclusivamente su un prezzario.

L'esito della gara è riportato in apposito verbale, redatto da una Commissione interna, datato e sottoscritto.

Ai fini della qualificazione per importi inferiori ad € 50.000, i requisiti di ordine generale, sono dimostrati mediante la produzione di autocertificazione contenente:

1. la dichiarazione dell'inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all' art. 75, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554;
2. i requisiti attestanti la capacità economica-finanziaria e la capacità tecnica-organizzativa, sono dimostrati con il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Ai fini della qualificazione, per importi superiori a 50.000 Euro, i requisiti di ordine generale, sono dimostrati mediante la produzione di autocertificazione contenere:

1. la dichiarazione dell'inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all'art. 75, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554;
2. i requisiti di ordine speciale, di cui all'art. 18, del D.P.R. 25.01.2000, n. 34, sono dimostrati come previsto dal medesimo Decreto.

ART. 10 bis - Forniture e servizi complementari

Nell'ambito del presente Regolamento e fino alla soglia di € 50.000, in analogia alle disposizioni nazionali di recepimento delle direttive comunitarie nelle predette materie, possono essere affidate a trattativa privata, senza preliminarare pubblicazione di un bando di gara, forniture e servizi complementari come segue:

- forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi l'Amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; in tali casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non può superare i tre anni;

- servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano affidati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:

- 1) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;

- 2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50% dell'importo relativo all'appalto principale.

ART. 11 - Lavori e servizi in economia mediante amministrazione diretta

Quando i lavori o i servizi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il Responsabile del Procedimento, previa determina di autorizzazione di spesa, provvede all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti.

I materiali, gli attrezzi impiegati, i mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti in base a buoni di ordinazione firmati dal Responsabile del Procedimento. Detti buoni devono poi essere allegati alla fattura.

ART. 12 – Determinazione di affidamento

A seguito della gara informale di cui al precedente art. 9, si procederà all'affidamento degli interventi con il sistema di cottimo fiduciario mediante determinazione del Responsabile del Servizio, recante l'impegno contabile registrato dal Servizio Ragioneria, sul competente stanziamento del bilancio di previsione.

Il contratto di cottimo si considera perfezionato all'atto di esecutività della predetta determinazione, cui seguirà lettera commerciale di comunicazione dell'affidamento.

La gestione amministrativa del rapporto contrattuale è affidata ai Responsabili dei competenti servizi che rispondono della corretta esecuzione degli interventi e della loro contabilizzazione nonché del contenimento della spesa entro i limiti autorizzati.

Nel caso vi sia stata l'acquisizione di beni, forniture e servizi in violazione dell'obbligo della preventiva autorizzazione, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o funzionario che abbiano consentito l'esecuzione dell'intervento, fatti salvi i casi di somma urgenza di cui al vigente Regolamento di contabilità.

ART. 13 – Contenuto dell'atto di cottimo

1) Per i soli lavori, l'atto di cottimo deve avere i contenuti fissati dall'art. 144, comma 3, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e cioè:

- elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di ultimazione dei lavori;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del succitato Decreto;
- quant'altro ritenuto necessario.

2) In analogia a quanto sopra si definisce il contenuto dell'atto di cottimo relativo a forniture e servizi.

ART. 14 – Lavori d'urgenza e di somma urgenza

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza o in circostanze di somma urgenza si procederà ai sensi degli artt. 146 e 147, del D.P.R. 21.12.1999 n. 554.

ART. 15 – Normativa antimafia

La documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera € 154.937,07, ex art. 1 - D.P.R. 03.06.1998, n. 252.

In caso di superamento di detto importo dovrà essere acquisito il Certificato della Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato, recante la dicitura antimafia, ex artt. 6 e 9, del precitato D.P.R. 03.06.1998, n. 252.

ART. 16 – Perizie suppletive

Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si accerti che la somma per essi prevista risulta insufficiente si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio, che finanzia la maggiore spesa occorrente.

In nessun caso la spesa complessiva può superare i limiti di valore indicati dal presente Regolamento, nè può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del Direttore dei Lavori - Responsabile del Procedimento, con l'osservanza delle limitazioni di cui all'art. 148, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle forniture e servizi.

ART. 17 – Contratto e prestazione delle cauzioni

La stipula dei contratti di importo inferiore a € 25.000, avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici o mediante sottoscrizione dell'atto di affidamento, del Capitolato d'onori o del Foglio Patti e Condizioni, predisposti a cura del Responsabile del Servizio competente il quale ne curerà altresì la conservazione.

Per i lavori, le forniture o i servizi affidati in esecuzione del presente Regolamento, è facoltà del Responsabile del Servizio, chiedere la prestazione di idonea cauzione provvisoria e/o definitiva quando, a suo insindacabile giudizio, ne ricorrano le condizioni.

Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità di cui all'art. 30, della Legge 11.02.1994, n. 109 e s.m.i., sia per i lavori, che per le forniture e servizi.

ART. 18 - Polizza Responsabilità Civile

Per l'esecuzione di particolari lavori edili o stradali, il Responsabile del Servizio, potrà chiedere alla Ditta esecutrice una polizza di responsabilità, in conformità all'art. 30, della Legge 11.02.1994, n. 109 e s.m.i. e dell'art. 103, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

Ai fini dell'applicazione al presente articolo le Ditte dovranno essere state preventivamente ed esplicitamente informate con la lettera d'invito a presentare offerta.

ART. 19 – Contabilizzazione dei lavori in economia

I lavori in economia sono contabilizzati a cura del Responsabile del Procedimento - Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 176, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

ART. 20 – Lavori e somministrazioni su fatture

Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Responsabile del Procedimento - Direttore dei Lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi, precedentemente accettati con la determinazione di affidamento, e allo stato di fatto.

ART. 21 - Attestazione regolare esecuzione, controllo e liquidazione delle spese

I Responsabili dei servizi competenti, devono procedere al controllo della regolarità dei lavori e delle forniture eseguite nonché dei servizi acquisiti.

Ai fini della liquidazione, il dipendente che ha gestito il rapporto contrattuale deve apporre e sottoscrivere, sulla fattura, l'attestazione di regolare esecuzione o di conformità dei lavori, delle forniture e dei servizi.

La determina di liquidazione verrà predisposta, di regola, non oltre i trenta giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura.

Qualora il Capitolato d'oneri o il Foglio Patti e Condizioni richiedano il certificato di collaudo, questo dovrà essere redatto a parte. A seconda della complessità dell'intervento il collaudo può essere affidato a tecnico esterno.

Con la determina di liquidazione viene svincolata la cauzione di cui all'art. 17, eventualmente richiesta.

ART. 22 - Penali

In caso di ritardi, imputabile alla Ditta incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite nell'atto di cottimo.

In siffatto caso il Responsabile del Servizio, dopo formale diffida ad adempiere, a mezzo lettera raccomandata A/R, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte del lavoro,

della fornitura o del servizio, a spese della Ditta medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

ART. 23 – Esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) incarichi professionali di progettazione e/o coordinatore per la sicurezza e/o direzione lavori nonché di collaudo;
- b) contratti d'opera intellettuale aventi carattere occasionale;
- c) incarichi professionali di consulenza;
- d) acquisto e locazioni di beni immobili;
- e) verifiche ed ispezioni da parte di Enti esterni;
- f) interventi che debbono essere necessariamente eseguiti dagli Enti preposti al servizio;
- g) lavori di manutenzione di aree e spazi verdi, sfalci e potature, quando l'affidamento avviene ai sensi della Legge 08.11.1991, n. 381, (in deroga alla disciplina dei contratti della pubblica amministrazione).
- h) acquisto di beni e servizi da acquisire obbligatoriamente con l'utilizzo delle Convenzioni, previste dalla vigente legislazione.

ART. 24 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.